



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07707 (Già N. 3-01700) DEI DEPUTATI DI LAURO E FEDE (res. 649 del 27 aprile 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale vengono sollevati specifici quesiti in relazione alla regolamentazione delle professioni pedagogiche ed educative, si riferisce quanto segue.

Si evidenzia in apertura che è stato presentato al Senato il disegno di legge di iniziativa governativa, recante “*Modifiche alla legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di disciplina delle professioni pedagogiche ed educative*” (S. 1712), che si occupa di porre rimedio alle criticità segnalate nell'atto parlamentare.

Tale intervento consentirà difatti di portare finalmente a compimento l'istituzione del nuovo albo, introducendo una disciplina integrativa e correttiva necessaria per regolamentare le operazioni di individuazione del corpo elettorale, l'indizione e la celebrazione delle elezioni dei consigli territoriali e nazionale, oltre che per completare la disciplina di rango primario su struttura e funzioni degli organi rappresentativi.

Nelle more dell'approvazione del disegno di legge appena citato il Governo ha adottato in via d'urgenza una serie di provvedimenti tesi a consentire l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, assicurando la pienezza e la continuità delle attività educative svolte nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido.

In particolare, in attesa dell'intervento organico di completamento e riorganizzazione della legge 55 del 2024 in sede di conversione del decreto-legge 117/2025, è stata prorogata al 31 marzo 2026 la data utile per l'iscrizione negli elenchi formati dai commissari.

In questo modo è stata assicurata la possibilità di iscriversi agli elenchi anche a chi ha acquisito i titoli necessari per esercitare la professione dopo il 31 marzo 2025, ossia dopo la data originariamente prevista dalla legge 55 del 2024.

Sempre in sede di conversione del citato decreto-legge, è stata inserita una previsione secondo cui, fino alla prima formazione dell'elenco da parte dei commissari necessaria per indire le prime elezioni, l'esercizio della professione è consentito anche a chi non presenta domanda di iscrizione.

La disposizione serve, infatti, a garantire la prosecuzione dell'esercizio della professione, indipendentemente dallo stato della procedura di indizione delle prime elezioni, scongiurando così il "fermo professionale" per chi si laurea dopo il 31 marzo 2026.

Si evidenzia ancora che, con le misure di sistema approntate con il disegno di legge S. 1712, si è inteso fare chiarezza su diversi aspetti non sufficientemente normati dalla legge 55 del 2024, come quelli relativi alla costituzione degli Ordini territoriali, alla struttura organizzativa dell'Ordine nazionale, alle procedure elettorali e al procedimento disciplinare.

La rivisitazione della legge parte da una più razionale organizzazione dell'Ordine, che riunisce professionalità diverse, con la previsione di un albo unico delle professioni pedagogiche ed educative articolato in due sezioni distinte, in sintonia con quanto previsto per altri ordinamenti professionali.

In questo modo si è, inoltre, inteso semplificare ed efficientare gli incombeni relativi all'iscrizione e alla gestione dell'unico albo.

Il disegno di legge disciplina poi la composizione e le modalità di elezione dei Consigli territoriali e del Consiglio nazionale e istituisce un sistema disciplinare completo, con le necessarie garanzie procedurali.

Ma, soprattutto, introduce specifiche disposizioni che rendono concretamente attuabile la prima formazione dell'albo e lo svolgimento delle prime elezioni.

Parallelamente, garantisce la continuità dell'esercizio professionale nelle more della formazione dell'albo, consentendo l'esercizio delle professioni pedagogiche ed educative a chi ha già presentato domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 55 del 2024, a chi consegue i titoli richiesti anche dopo la scadenza dei predetti termini e, in ogni caso, fino all'adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea nelle classi rilevanti per le professioni disciplinate.

Si segnala che, per questa proposta di legge, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la procedura d'urgenza di cui all'articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 281 del 1997.

Peraltro, sul medesimo tema, il Governo sta valutando ulteriori aggiustamenti funzionali a tenere nella debita considerazione la posizione degli iscritti esercenti la professione con rapporto di lavoro subordinato.

La scelta a monte è stata quella di optare per una complessa ed articolata opera di novella legislativa ritenendo che un intervento integrativo della fonte primaria operato con fonte gerarchicamente equivalente consentirà di accelerare le operazioni di prima formazione dell'albo e di prima elezione degli organi dell'Ordine.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)